

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 577 del 30 aprile 2018

Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 - Programma 2018 - Obiettivo prioritario H1 "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013, n. 10.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il presente provvedimento, vengono inoltre indicate le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'accesso al rimborso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri, obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.

Il Consiglio regionale in data 8 novembre 2016, con deliberazione n. 148, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2016-2018.

Nell'ambito dell'Obiettivo prioritario H1. "Sostegno al rientro", individuato dal Programma annuale approvato con DGR n. 441 del 10 aprile 2018, è stata delineata una specifica Linea d'azione "Concessione di benefici per la prima sistemazione", cui, con variazione compensativa al bilancio di previsione 2018-2020, approvata con DGR n. 364 del 26/3/18, è stato destinato uno stanziamento di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2018 n. 100230 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)".

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 2/2003 di domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con DGR n. 1035 del 24 giugno 2014, sono state approvate le direttive per l'applicazione della sopra citata normativa regionale, che hanno dettato, tra le altre disposizioni, anche i criteri per l'accesso al rimborso regionale di cui al suddetto articolo 8 della L.R. 2/2003.

Tenuto conto della difficile situazione economica-sociale dei paesi dell'America meridionale, con particolare riferimento al Venezuela, paesi nei quali le collettività di origine veneta sono molto presenti e dai quali è recentemente emersa la necessità di rientrare in Veneto, si ritiene di non applicare per il corrente anno quanto previsto all'ultimo periodo del punto B3.2 dalla sopracitata D.G.R. n. 1035/2014 e di disporre che possano presentare domanda i predetti soggetti, residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno sei mesi e non più di tre anni, con provenienza diretta dall'estero. Si ritiene, inoltre, di aggiornare i limiti di reddito risultante da certificazione ISEE previsti per l'accesso a questa tipologia di richieste, per renderli più consoni alla situazione attuale, come risulta dall'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone, pertanto, ai sensi delle Direttive recanti disposizioni applicative della legge regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto, secondo le modalità di cui all'avviso pubblico di cui all'**Allegato A** del quale si propone parimenti l'approvazione quale parte integrante al presente atto. Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si prevede di procedere all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande che possono essere presentate entro le ore 12,00 del 31 luglio 2018, per il primo riparto ed entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2018, per il secondo riparto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;

VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;

VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;

VISTA la DGR n. 364 del 26/03/ 2018;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. 2/2003;
3. di applicare, per quanto non previsto nel presente atto, le Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100230 del bilancio regionale 2018 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)";

6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO, ANCHE PARZIALE,
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN
VENETO
Anno 2018**

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi approvato con DGR n. 441 del 10 aprile 2018 – Obiettivo prioritario H1 “Sostegno al rientro” stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni., disciplinate dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10.

1. → Stanziamento

Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2018 n. 100230 “Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)”.

2. → Requisiti dei soggetti richiedenti

Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- b) il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.

I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno sei mesi e da non più di tre anni, con provenienza diretta dall'estero.

3. → Tipologie di spese ammesse a rimborso

Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese di viaggio di rientro e trasporto masserizie:

a-1) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PUBBLICO DI TRASPORTO

Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. E' ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in 2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-2) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PRIVATO

Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. La relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-3) SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO DI MASSERIZIE

Sono rimborsabili le spese sostenute per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa, sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve essere intestata all'avente diritto e debitamente quietanzata.



f599e4f7



b) Spese di prima sistemazione:**b-1) SPESE PER LOCAZIONE**

Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari.

b-2) SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali.

I rimborsi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

4. → Tempi e modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina <http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/rimborsi-spesa-rientro>.

La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura.

La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati (vedi punto 5), devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale in via Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 - VENEZIA;
- A mezzo corriere all'indirizzo:

Regione del Veneto

Palazzo della Regione - Ufficio di Protocollo Generale

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 - VENEZIA

In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;

- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>. I soggetti legittimati a partecipare al presente Avviso, che non siano in possesso di casella PEC, potranno parimenti inviare quanto sopra richiesto alla casella di Posta Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. In ogni caso deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF.

Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

Nel caso di trasmissione tramite PEC o FAX dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:

- il mittente della P.E.C. o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;

- se, invece, il mittente della P.E.C. o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in



f599e4f7



originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

La domanda e i relativi allegati devono pervenire:

- per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2018;
- per il secondo riparto entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2018, pena l'esclusione.

Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande verranno finanziate, qualora sussistano i requisiti prescritti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse agli indirizzi indicati.

Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Sostegno al rientro" L.R. n. 2/2003 art. 8 – anno 2018"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Unità Organizzativa Flussi Migratori".

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e nelle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

5. → Documentazione da allegare alla domanda

Unitamente alla domanda di rimborso, il richiedente avente diritto deve presentare:

- Copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo familiare nell'anno 2017;
- Documentazione attestante l'origine veneta entro la terza generazione, come indicato nel modulo di domanda;
- Copia dei documenti di spesa elencati nel modulo di domanda;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli originali dei documenti relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso, oggetto di elencazione in sede di domanda di rimborso, devono essere custoditi dal beneficiario a norma di legge ed esibiti al personale regionale ai fini della liquidazione del rimborso concesso.

Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese di locazione, i canoni devono altresì essere suffragati dal relativo contratto registrato, da prodursi in copia autentica.

6. → Procedure e criteri di concessione del contributo

Il rimborso regionale sarà quantificato sulla base della certificazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale verrà approvato con cadenza trimestrale l'elenco dei beneficiari compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio e fino ad esaurimento dei relativi fondi.

Con i medesimi provvedimenti verrà altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE familiare	Percentuale di rimborso della spesa sostenuta e documentata
da 0 a 10.000,00 euro	100 %
da 10.001,00 a 15.000,00 euro	80 %
da 15.001,00 a 20.000,00 euro	60 %



f599e4f7



Le domande verranno finanziate, qualora sussistano i requisiti prescritti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse agli indirizzi indicati.

7. → Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

8. → Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori.

9. → Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 2/2003.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.



f599e4f7

